

Normativa e prassi

Bonus per l'e-commerce agricolo: invio istanze dal 20 febbraio 2017

19 Ottobre 2016

L'iter da seguire per i crediti destinati alle aziende del settore per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e a quelle che danno vita a nuove reti di imprese



Nuove strade e scadenze per chi lavora nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura.

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato due nuove circolari (**76689** e **76690**), con cui definisce modalità e termini di presentazione delle domande per usufruire degli incentivi previsti dall'**articolo 3**, comma 3, del DI 91/2014.

Il primo documento fa riferimento alle imprese, compresi i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che intendano realizzare e ampliare le infrastrutture informatiche per l'avvio e lo sviluppo del **commercio elettronico**.

Il secondo riguarda l'agevolazione per favorire la creazione di nuove **reti di imprese** ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, nello specifico, piccole e medie, e diverse dalle Pmi, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Queste due circolari, oltre a ribadire i casi in cui è possibile fare istanza, definiscono il come:

- la finestra temporale per la presentazione delle domande va dal 20 al 28 dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti
- la domanda, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica indicata nella circolare di riferimento e deve contenere l'attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito di imposta
- l'attestazione delle spese sostenute per l'attribuzione del credito, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale, un commercialista, un perito commerciale o dal responsabile del Caf va firmata anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa beneficiaria
- l'istanza, firmata digitalmente, va trasmessa all'indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato "p7m", con indicazione come oggetto "DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA", nel caso dell'e-commerce, ovvero "DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA", nel caso delle reti d'impresе.

Investimenti agevolabili

Nel primo caso (avvio o sviluppo di e-commerce):

- a) dotazioni tecnologiche
- b) software
- c) progettazione e implementazione
- d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Nel secondo caso (reti d'impresе):

- a) costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all'aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto
- b) costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di materiali e attrezzature
- c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete
- d) costi di ricerca e sperimentazione
- e) costi per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali
- f) costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto
- g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera

h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.

Sono ammissibili, in entrambi i casi, esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, fino al loro valore di mercato, regolarmente fatturate e quietanzate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, fatte salve le spese propedeutiche alla costituzione della rete di imprese.

L'Iva non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'Iva.

I pagamenti ammessi sono esclusivamente quelli attraverso il sistema Sepa e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d'imposta previsto a valere sul Dm 273/2015.

La circolare ribadisce inoltre che le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, tranne quelli acquistati in *leasing*.

Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, per l'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

di

Rosa Colucci

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-commerce-agricolo-invio-istanze-dal-20-febbraio-2017>